

REGNO UNITO**Corte Suprema, sentenza del 2 giugno 2026, nel caso *A Reference by the Attorney General for Northern Ireland of a devolution issue under paragraph 34 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998*, [2026] UKSC 16, in materia di privazione della libertà personale ai sensi dell'art. 5 CEDU**

09/06/2026

Con la pronuncia in esame, operando un *overruling* del proprio precedente *Cheshire West and Chester Council v P*, [2014] UKSC 19 (nel prosieguo, “*Cheshire West*”), la Corte Suprema del Regno Unito ha affermato che la mancanza della capacità mentale, necessaria, secondo il diritto interno, per assumere decisioni in ordine alle proprie condizioni di residenza e assistenza non esclude necessariamente la possibilità di prestare un valido consenso alla situazione di confinamento derivante da tali condizioni. Ne deriva che tale situazione non integra automaticamente una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (“CEDU”).

La questione trae origine dall'intenzione del *Minister of Health for Northern Ireland* di adottare una versione aggiornata del *Deprivation of Liberty Safeguards Code of Practice* (il “*Code*”), emanato in base al *Mental Capacity Act 2016* e destinato a disciplinare le garanzie applicabili ai casi di privazione della libertà delle persone incapaci. Nella versione proposta, il nuovo *Code* si poneva in contrasto con l'interpretazione sino ad allora consolidata nella giurisprudenza della Corte Suprema in ordine all'individuazione delle situazioni integranti una “privazione della libertà” ai sensi dell'art. 5 CEDU per gli adulti privi della capacità mentale di decidere autonomamente in merito alle proprie condizioni di residenza e assistenza.

In particolare, nella decisione *Cheshire West* la Corte Suprema aveva elaborato il cosiddetto “*acid test*”, affermando che una persona deve considerarsi privata della libertà quando sia sottoposta a un controllo e a una supervisione continui (*continuous supervision and control*) e non sia libera di lasciare il luogo in cui vive (*not free to leave*). Nell'applicazione di tale criterio, la Corte aveva sostanzialmente equiparato l'assenza della capacità mentale, richiesta dal diritto interno per assumere decisioni in materia di assistenza e residenza, all'impossibilità di prestare un valido consenso alla propria situazione di confinamento. Ne conseguiva che, ove una persona incapace fosse sottoposta alle condizioni individuate dall'*acid test*, essa dovesse essere considerata automaticamente privata della libertà ai sensi dell'art. 5 CEDU, con conseguente applicazione delle garanzie procedurali previste dalla Convenzione, dalla normativa nazionale e dallo stesso *Code*.

La proposta di revisione del *Code* si discostava significativamente da tale impostazione. Essa prevedeva infatti che anche un soggetto privo della capacità decisionale ai sensi del *Mental Capacity Act 2016* potesse nondimeno prestare un valido consenso alle proprie condizioni di residenza e assistenza mediante l'espressione delle proprie attuali volontà e preferenze, purché tali

manifestazioni andassero oltre una mera acquiescenza e fossero idonee a dimostrare un'effettiva adesione alla situazione di confinamento.

In considerazione del possibile contrasto tra tale disciplina e l'art. 5 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza domestica, l'*Attorney General for Northern Ireland* ha sottoposto la questione alla Corte Suprema affinché stabilisse se l'adozione del nuovo *Code* eccedesse i poteri del Ministro ai sensi del *Northern Ireland Act* 1998, il quale preclude l'emanazione di atti incompatibili con i diritti convenzionali.

Con decisione unanime, la Corte Suprema ha ritenuto che il Ministro possa legittimamente adottare il nuovo *Code*, escludendo qualsiasi incompatibilità con l'art. 5 CEDU. La Corte ha infatti affermato che il precedente *Cheshire West* aveva erroneamente interpretato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale non ha mai elaborato un criterio rigido assimilabile all'*acid test*, ma richiede una valutazione complessiva e multifattoriale della situazione concreta dell'interessato, in cui nessun fattore è, di per sé, decisivo.

Secondo la Corte, l'accertamento dell'esistenza di una privazione della libertà richiede di considerare, in particolare, la tipologia del contesto assistenziale, nonché durata, modalità di attuazione ed effetti concreti delle misure. In tale valutazione assumono rilievo anche il comportamento dell'interessato e la sua eventuale adesione alle condizioni in cui vive, dovendosi avere riguardo alla concreta esperienza soggettiva della persona.

Soprattutto, la Corte ha chiarito che la nozione di "*valid consent*" elaborata dalla giurisprudenza di Strasburgo costituisce un concetto autonomo di diritto convenzionale e non coincide con la capacità mentale disciplinata dal diritto interno. Pertanto, una persona può risultare incapace, secondo i criteri previsti dal *Mental Capacity Act* 2016, di assumere decisioni riguardanti la propria residenza e il proprio trattamento assistenziale e, ciononostante, possedere un livello di comprensione sufficiente a esprimere in modo significativo la propria soddisfazione o insoddisfazione rispetto alle condizioni di vita cui è sottoposta. In tali ipotesi, l'espressione delle sue volontà e preferenze può integrare un valido consenso ai fini dell'art. 5 CEDU, salvo che sussistano seri dubbi circa la sua effettiva autenticità.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte Suprema ha espressamente superato il precedente *Cheshire West*, concludendo che le revisioni al *Code* non integrano una violazione dell'art. 5 CEDU e che, pertanto, nel procedere all'adozione della versione aggiornata del *Code*, il *Minister of Health for Northern Ireland* agisce nell'ambito delle proprie competenze.

La decisione è consultabile *online* a questo [link](#); a questo [link](#) è invece reperibile il relativo comunicato stampa.

Raffaele Felicetti